

Il Tribunale di Roma 1° Grado - 2° Sezione Lavoro, nella persona del giudice Alessandro Nunziata, nel procedimento cautelare iscritto al n.20550-11 del RACC, vertente

TRA

DIRET Dirl Lazio, in persona del legale rappresentante pt,  
ricorrente

E

Regione Lazio, in persona del Presidente pt;  
resistente

letto il ricorso proposto ai sensi dell' art.28 St.Lav. il 9-6-2011;  
all' esito della odierna camera di consiglio;

ha pronunciato il seguente decreto ai sensi dell' art.28 St.Lav.

ritenuto

che la organizzazione sindacale ricorrente deduce la antisindacalità del comportamento della Regione Lazio, consistente nell' avere omesso l' informazione e/o l' attivazione della concertazione in ordine alle materie analiticamente indicate nelle conclusioni del ricorso nonché la costituzione del Comitato paritetico per la verifica degli incarichi di cui all' art.18 L.109-94 e di quello per la omnicomprensività di cui all' art.20 CCNL del settore;

che la Regione non si è costituita in giudizio;

che alla odierna udienza nessuno è comparso;

che non è stato prodotto il ricorso introduttivo notificato;

che la Corte di Cassazione ha affermato che il principio di sanatoria delle nullità formali afferenti l' atto introduttivo del giudizio e la sua notificazione, posto dagli artt.156, 162, 164 e 291 cpc, trova applicazione anche nel rito del lavoro;

che, in particolare, la Corte ha equiparato le diverse ipotesi di nullità radicale, inesistenza giuridica e materiale omissione della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell' udienza, stabilendo che tutte e tre integrano vizi sanabili mediante la costituzione del convenuto o la rinnovazione disposta dal giudice, soltanto con effetto "ex nunc" (Cass. SSUU n.2166-83).

che, tuttavia, nel caso di omissione materiale, tale principio, come reso palese dalla motivazione, che fa riferimento anche all' art.421 comma 1° cpc, si applica solo nell' ipotesi in cui almeno una delle parti sia presente in udienza e manifesti in tal modo l' interesse al giudizio, non potendo il giudice disporre la prosecuzione di ufficio di un giudizio, contro il disinteresse della parte, che non ha materialmente effettuato la notifica del ricorso introduttivo del giudizio;

che tale conclusione è in linea con il sistema processuale configurato dalla L.533-73 e, in particolare, dagli artt.415 e 417 cpc, e con l'obbligo di diligenza posto a carico del ricorrente, costituito tramite difesa tecnica, in relazione alla verifica in cancelleria del momento in cui il decreto di fissazione di udienza sia stato firmato dal giudice, senza alcun obbligo di comunicazione da parte della Cancelleria stessa;

che in contrario non può essere invocato il precedente della stessa Corte n.4291-01, il quale ha applicato anche al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il principio secondo cui la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del ricorso, con la conseguenza che qualsiasi eventuale vizio ed inesistenza, giuridica o di fatto, della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione, ma impone al giudice che li rilevi di indicarli all'appellante ai sensi dell'art.421 cpc e di assegnare, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine, necessariamente perentorio, per provvedere a notificare il ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione della nuova udienza;

che, infatti, come si evince dalla motivazione della stessa massima, succintamente riportata, oltre che dalla motivazione, tale principio è stato affermato in fattispecie in cui la parte era presente all'udienza (v. Cass.3251-03);

che, in ogni caso, ed in maniera assorbente, secondo la più recente giurisprudenza delle SS UU della Corte di Cassazione (sent.20604-08), con riferimento al processo di appello ed a quello di opposizione a decreto ingiuntivo (e quindi ad un ordinario processo di primo grado a cognizione piena) ed in caso di omessa notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, anche se la parte ricorrente si presenti alla prima udienza, la causa deve essere definita con una sentenza di mero rito, con declaratoria di improcedibilità della domanda, non potendo più detta causa proseguire per non essere consentita - in ragione del principio della ragionevole durata del processo (art.111 Cost.) - la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, dell'atto e del provvedimento citati, attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt.291 e 421 cpc;

che non va applicato l'art.181 cpc, che presuppone un contraddittorio integro;

che la disciplina sopra descritta, in mancanza di specifiche norme in contrario, si applica a maggior ragione anche al procedimento instaurato ai sensi dell'art.28 St.Lav., attesa la sua natura cautelare;

che, tenuto conto dell'esito del giudizio cautelare e della mancata costituzione del resistente, non è luogo a provvedere sulle spese processuali;

P.Q.M

dichiara improcedibile la domanda cautelare.

Roma, 14-7-2011

il Giudice

*Alessandro Nunziote*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il ..... *14-7-11* .....



Il CANCELLIERE \*  
\* solo fisicamente

*[Signature]*

Il Tribunale di Roma 1° Grado - 2° Sezione Lavoro, nella persona del giudice Alessandro Nunziata, nel procedimento cautelare iscritto al n.31886-11 del RACC, vertente

TRA

DIRER Dirl Lazio, in persona del legale rappresentante pt,  
ricorrente

E

Regione Lazio, in persona del Presidente pt;  
resistente

letto il ricorso proposto ai sensi dell' art.28 St.Lav. il 16-9-2011;

sciogliendo la riserva di cui al verbale del 27-10-2011;

ha pronunciato il seguente decreto ai sensi dell' art.28 St.Lav.

ritenuto

che la organizzazione sindacale ricorrente deduce la antisindacalità del comportamento della Regione Lazio, consistente nell' avere omissso l' informazione e/o l' attivazione della concertazione in ordine alle materie analiticamente indicate nelle conclusioni del ricorso nonché la costituzione del Comitato paritetico per la verifica degli incarichi di cui all' art.18 L.109-94 e di quello per la omnicomprensività di cui all' art.20 CCNL del settore;

che la Regione si è costituita resistendo alla domanda;

che l' art.28 St.Lav. (repressione della attività antisindacale) tutela l' esercizio della libertà e della attività sindacale, nonché il diritto di sciopero;

che, pertanto, la norma delinea l' attività sindacale in termini teleologici, e cioè attraverso l' indicazione dei beni tutelati e la previsione della repressione di ogni comportamento idoneo a lederli;

che la Regione Lazio deduce l' assenza del carattere nazionale dell' associazione sindacale richiesto ai sensi dell' art.28 St. Lav. in considerazione del solo fatto che le strutture territoriali sarebbero presenti solo in tre Regioni;

che l' organizzazione sindacale ricorrente, ai fini che qui interessano, è costituita dai dirigenti e dai quadri direttivi ~~4. ~~enti~~~~ delle Regioni e degli enti subregionali; è articolata in strutture regionali che la rappresentano nel corrispondente ambito; per la Regione Lazio, per gli enti strumentali e dipendenti e per le agenzie regionali, ha costituito la Dirl struttura regionale dei dirigenti e dei quadri direttivi (v. Statuto e regolamento di organizzazione in atti);

2/3

che il dato formale dello statuto dell'associazione - al pari della stipula di contratti collettivi nazionali - costituisce comunque un dato rilevante, anche se non decisivo;  
che riveste carattere decisivo lo svolgimento di attività sindacale su tutto o quantomeno ampia parte del territorio nazionale, anche se tale attività non abbia comportato la stipula di contratti collettivi nazionali (Cass.16787-11);  
che la presenza di strutture territoriali in sole tre Regioni non esclude il carattere nazionale dell'associazione, non essendo di per sé ostativa ad una attività su ampia parte del territorio nazionale;

che, infatti, il dimensionamento e l'organizzazione sono oggetto di scelta discrezionale dell'associazione sindacale, che ben può ritenere sufficiente a tal fine la creazione della struttura nazionale e di qualche struttura territoriale in aree considerate di maggiore rilevanza, purché tale scelta consenta di operare con l'ampiezza sopra delineata;

che l'art.54 D.Lvo n.150-09 stabilisce che: la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali; sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge;

che l'art.64 stabilisce che: entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto; che, in caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili;

che, tuttavia, relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini suddetti sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012;

che, infine, le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso;

che, di conseguenza, la contrattazione collettiva in esame, è attualmente vigente;

che, ai sensi della contrattazione collettiva del settore e della regolamentazione regionale, prodotte in estratto, la Regione deve fornire informazione alle rappresentanze sindacali aziendali e successivamente alle rappresentanze sindacali unitarie nonché, su richiesta, alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali, in ordine agli atti di valenza generale anche a carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro dei dirigenti ed il proprio modello organizzativo ivi comprese l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane;

che, con riferimento a tali atti, l'informazione deve essere preventiva per le materie che rivestono carattere generale organizzativo, finanziario e normativo, tra cui i regolamenti, le direttive generali di servizio, le dotazioni organiche, la quantificazione delle risorse destinate in via generale alle spese per il personale, la disciplina degli orari, i criteri per la mobilità: l'informazione deve inoltre essere preventiva nelle materie oggetto di contrattazione integrativa;

che sono oggetto di informazione preventiva e di concertazione, ai fini che qui interessano: 1) l'individuazione dei criteri generali relativi all'individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione; 2) i criteri generali relativi alle modalità di determinazione di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati; 3) i criteri generali relativi ai sistemi di valutazione dei risultati di gestione dei dirigenti anche con riferimento al procedimento ed ai termini di adempimento (protocollo di intesa 26-7-2000; regolamento regionale n.1-02; CCNL quadriennio normativo 2002-05, in vigore sul punto, in quanto confermato dalla successiva contrattazione collettiva);

che, ai sensi della regolamentazione regionale, l'amministrazione trasmette alle organizzazioni sindacali rappresentative atti e documenti che siano oggetto di intesa, di informazione preventiva, di concertazione, di consultazione e comunica tutti gli atti, compresi gli ordini del giorno dei lavori della Giunta regionale, che siano propedeutici a quelli sopra indicati o comunque a quelli oggetto di informazione; tutte le comunicazioni o richieste oggetto di relazioni sindacali devono essere trasmesse alla struttura competente in materia di relazioni sindacali, che provvederà al successivo inoltrare agli uffici competenti, in relazione all'oggetto delle comunicazioni o richieste stesse;

che, quanto al punto b.2) delle conclusioni del ricorso, non sono stati in alcun modo documentati l'esistenza e, soprattutto, il contenuto del non meglio precisato patto di stabilità per gli anni dal 2006 al 2009, sicché non è possibile valutarne l'attinenza alle materie oggetto di informazione e/o di concertazione sindacale;

che peraltro, nei limiti della deliberazione consentita in questa sede, l'obbligo di informativa appare essere stato adempiuto dalla Regione, come da nota del 26-11-2010, prodotta sub.8);

che, quanto al punto b.3), l'individuazione degli elementi costitutivi del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato e delle somme da erogare, nell'ambito degli appalti, ai sensi dell'art.92 D.Lvo n.163-06 riguarda materia che riveste carattere generale organizzativo e finanziario e, in particolare, la quantificazione delle risorse destinate in via generale alle spese per il personale nonché la individuazione dei criteri generali relativi all'individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione ed ai criteri generali relativi alle modalità di determinazione di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

che, pertanto, sussiste il diritto del sindacato ricorrente ad informazione preventiva e di concertazione sul punto;

che, quanto al punto b.4), vi è una totale carenza di allegazione in ordine alla materia dell'affidamento delle posizioni organizzative al personale di ctg D, in quanto non viene formulata alcuna deduzione specifica né in ordine alle caratteristiche di tale personale né in ordine alla disciplina sul punto, in particolare con riferimento alla incidenza dell'affidamento di tali posizioni sulla valutazione dei dirigenti;

che, quanto al punto b.5), la LR Lazio n.1-08, al fine di procedere alla razionalizzazione dell'ordinamento amministrativo regionale, ivi compreso il riordino del sistema degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, detta norme generali relative alle agenzie regionali istituite con apposite leggi ai sensi dell'articolo 54 dello statuto; qualifica tali agenzie come unità amministrative della Regione con autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria contabile; prevede che il direttore di tali agenzie è nominato dalla giunta regionale ed è scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni; stabilisce che l'organizzazione delle agenzie è effettuata con regolamenti adottati dalla giunta regionale, regolamenti che statuiscono, in particolare, sulle modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali e sulle modalità per l'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmatici e delle necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali nonché per la verifica dei risultati di gestione in coerenza con la normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale; stabilisce che le agenzie, per l'espletamento delle attività ordinarie, si avvalgono di norma del personale assunto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli della Regione; stabilisce che le risorse finanziarie delle agenzie sono costituite dal fondo stanziato nel bilancio regionale, dai proventi relativi alle

*AA*

attività svolte in favore degli enti convenzionati, da eventuali specifici finanziamenti disposti dall'Unione Europea, dallo Stato o dalla Regione; stabilisce infine che la giunta regionale adotta, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, regolamenti autorizzati contenenti la specifica disciplina delle agenzie regionali istituite mediante trasformazione da enti pubblici dipendenti dalla Regione, prevedendo in tale ambito che le risorse umane, patrimoniali, finanziarie e strumentali degli enti pubblici trasformati sono trasferite alla Regione, che il rapporto di lavoro del personale di ruolo degli enti suddetti non subisce interruzione ed il personale stesso conserva, nella Regione, la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento e che le suddette risorse sono assegnate alle agenzie misura adeguata all'esercizio delle rispettive funzioni; che, pertanto, costituisce, in questo ambito, oggetto di informazione preventiva il complessivo assetto organizzativo delle agenzie, la definizione delle loro strutture, i requisiti per l'affidamento di tali strutture, le dotazioni organiche dirigenziali, le procedure di reclutamento dei dirigenti, nonché l'attivazione della contrattazione del fondo per la retribuzione di posizione del risultato per l'anno 2008;

che, infatti, trattasi di materie che rivestono carattere generale organizzativo, finanziario e normativo, riguardanti anche i regolamenti e le direttive generali di servizio, le dotazioni organiche, la quantificazione delle risorse destinate in via generale alle spese per il personale;

che costituisce oggetto di concertazione l'attivazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2008, in quanto connessa alla individuazione dei criteri generali relativi all'individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione ed ai criteri generali relativi alle modalità di determinazione e di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

che, quanto al punto b.6), la LR Lazio n.9-10 stabilisce che: gli enti di gestione delle aree naturali protette si avvalgono di personale appartenente ai ruoli del personale della giunta regionale di cui alla legge regionale n.6 del 2002; che, in fase di prima applicazione della legge, il personale inquadrato a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nel ruolo unico regionale degli enti di gestione delle aree naturali protette è inquadrato, in relazione alla qualifica di appartenenza, nel corrispondente personale regionale di cui alla legge regionale n.6 del 2002; che il rapporto di lavoro di tale personale non subisce interruzioni ed il personale stesso conserva la posizione giuridica in godimento all'atto dell'inquadramento ivi compreso, in sede di primo inquadramento, il trattamento economico; che la Regione subentra nei contratti di lavoro stipulati dal responsabile del ruolo unico delle aree naturali protette; che la giunta regionale adegua le dotazioni organiche;

20



che tali disposizioni si applicano decorrere dall' entrata in vigore degli adeguamenti al regolamento di organizzazione ed alle dotazioni organiche da ultimo indicate; che ogni riferimento contenuto della normativa regionale al ruolo unico delle aree naturali protette è da intendersi riferito ai ruoli del personale della dirigenza regionale previsti dalla legge regionale n.6 del 2002;

che, pertanto, costituisce, in questo ambito, oggetto di informazione preventiva il complessivo assetto organizzativo degli enti, la definizione delle loro strutture, i requisiti per l'affidamento di tali strutture, le dotazioni organiche dirigenziali, le procedure di reclutamento dei dirigenti, nonché l'attivazione della contrattazione del fondo per la retribuzione di posizione del risultato a decorrere dalla data di entrata in vigore degli adeguamenti di cui all' art.23 citato (commi 162 e 163);

che, infatti, trattasi di materia che riveste carattere generale organizzativo, finanziario e normativo, riguardante anche i regolamenti e le direttive generali di servizio, le dotazioni organiche, la quantificazione delle risorse destinate in via generale alle spese per il personale;

che costituisce anche oggetto di concertazione l' attivazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato a decorrere dalla data di entrata in vigore degli adeguamenti di cui all' art.2 (commi 162 e 163), in quanto connessa alla individuazione dei criteri generali relativi all'individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione, ai criteri generali relativi alle modalità di determinazione di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

che, pertanto, quanto ai due punti da ultimo indicati, sussiste il diritto del sindacato ricorrente ad informazione preventiva e, in parte, alla concertazione;

che, quanto al punto b.8), l' accordo siglato in data 6-10-2006 non prevede alcun termine per la costituzione della Commissione paritetica per l' affidamento degli incentivi di cui al D.Lvo n.163-06 citato;

che, pertanto, tale costituzione non costituisce oggetto di un diritto del sindacato, bensì di una sua mera aspettativa;

che, quanto al punto b.9), l' art.20 CCNE quadriennio normativo 2006-09 stabilisce il carattere omnicomprensivo del trattamento economico dei dirigenti e non anche la costituzione di comitato paritetico per l' attuazione della disciplina contrattuale sul punto;

che il giudizio di rilevanza della prova documentale, necessario per consentire al giudice di pronunciarsi sulla domanda, presuppone non soltanto la materiale produzione del documento, ma,

*AB*

salvo i casi di questioni rilevabili di ufficio, anche che la parte allegghi specificamente le ragioni della rilevanza della produzione in relazione al contenuto del documento;  
che è infatti sulla base di tali allegazioni che il giudice può pronunciarsi sulla rilevanza della prova documentale;

che, nella prospettiva sopra indicata, quanto ai punti b.3), b.5) e b.6) sopra indicati, gli obblighi posti a carico della Regione non risultano essere stati adempiuti, quantomeno in maniera esaustiva;

che, in particolare, la comunicazione 3-3-2010, prodotta sub.3, costituisce adempimento del tutto parziale ed insufficiente dell'obbligo informativo, attenendo alla sola organizzazione ed a due sole agenzie (analogamente v. nota 3-8-2011);

che, per il resto, risultano solo avviate delle mere iniziative per instaurare un diverso modello relazionale con la controparte sindacale e per affrontare talune questioni;

che anzi lo stesso Presidente della delegazione di parte pubblica ha dichiarato, recentemente, di riconoscere "l'errore dell'Amministrazione nel trascurare talvolta l'informativa sindacale" (v. verbale riunione 7-10-2011 e nota sindacale 12-10-2011);

che, alla luce delle considerazioni esposte, l'inosservanza degli obblighi di informazione preventiva e di concertazione nei termini sopra indicati ha natura antisindacale e riveste il carattere dell'attualità in quanto comporta a tutt'oggi effetti durevoli, consistenti in una compressione dei diritti del sindacato e quindi in una limitazione della connessa attività;

che, alla luce delle considerazioni esposte, la domanda deve essere accolta parzialmente nei limiti sopra indicati;

che la domanda deve essere rigettata per la restante parte;

che l'art.28 stabilisce che, in questo caso, il giudice deve ordinare la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli affetti, limitando la pronuncia alla situazione pregressa e non concedendo in alcun modo al giudice il potere di disporre l'immediato riscontro, a carico del datore di lavoro, di istanze del sindacato;

che non va ordinata né la pubblicazione del provvedimento su uno o più giornali a diffusione nazionale né la sua affissione nell'albo regionale;

che, infatti, tale provvedimento non è specificamente previsto dalla legge, laddove la disciplina di cui all'art.120 cpc, eventualmente estensibile alla fattispecie in esame per analogia, prevede la pubblicazione della sentenza quando possa contribuire a riparare il danno;

022

che nel caso in questione non vi è alcuna prova della esistenza di un danno in concreto alla immagine ed alla credibilità sindacale; che, comunque, l' art.28 è diretto ad assicurare l' effettività di precise norme sostanziali a tutela della libertà e attività sindacale e non a proteggere la generica perdita di immagine o di credibilità del sindacato; che l' immagine e la credibilità il sindacato se la deve costruire da sé in azienda nei limiti e con le modalità previste dalla legge;

che, attesa la reciproca soccombenza, sebbene in maniera prevalente a carico della Regione, le spese processuali, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della stessa per un mezzo e vanno dichiarate compensate per la residua parte;

P.Q.M.

ogni altra domanda, eccezione ed istanza rigettata, così provvede:

dichiara antisindacale la condotta della Regione Lazio consistente:

1) nell' omessa informativa preventiva al sindacato ricorrente in ordine:

- a) all' individuazione degli elementi costitutivi del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato e delle somme da erogare, nell' ambito degli appalti, ai sensi dell' art.92 D.Lvo n.163-06;
- b) al complessivo assetto organizzativo delle agenzie regionali, alla definizione delle loro strutture, ai requisiti per l' affidamento di tali strutture, alle dotazioni organiche dirigenziali, alle procedure di reclutamento dei dirigenti nonché all'attivazione della contrattazione del fondo per la retribuzione di posizione del risultato per l'anno 2008, in quanto preliminari alla riorganizzazione di dette agenzie ai sensi della LR Lazio n.1-08;
- c) al complessivo assetto organizzativo degli enti di gestione delle aree naturali protette, alla definizione delle strutture, ai requisiti per l' affidamento di tali strutture, alle dotazioni organiche dirigenziali, alle procedure di reclutamento dei dirigenti, nonché all' attivazione della contrattazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato a decorrere dalla data di entrata in vigore degli adeguamenti di cui all' art.2 commi 162 e 163 della LR n.9-10 in quanto preliminari al subentro della Regione Lazio nel rapporto di lavoro del personale di tali enti ai sensi di tale LR;

2) nella omessa attivazione della procedura di concertazione in ordine;

20

- a) all' individuazione degli elementi costitutivi del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato e delle somme da erogare, nell' ambito degli appalti, ai sensi dell' art.92 D.Lvo n.163-06;
- b) all' attivazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l' anno 2008 di cui al capo 1b);
- b) all' attivazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato a decorrere dalla data di entrata in vigore degli adeguamenti di cui di cui al capo 1c);

ordina alla Regione Lazio la cessazione del comportamento antisindacale e la rimozione degli effetti;

rigetta la domanda per la residua parte;

condanna la Regione Lazio a rimborsare alla parte ricorrente un mezzo delle spese del procedimento, che si liquidano, per l' intero, in euro 1.462,50, di cui euro 1.000 per onorario ed euro 300 per diritti;

dichiara compensate le spese del procedimento per la restante parte.

Roma, 27-10-2011

il Giudice

*Oleandus Nunnato*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 31-10-2011



IL CANCELLIERE  
Paola Pifrosanti

*[Handwritten signature]*